

**OGGETTO: DURC ON LINE E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PRECISAZIONI INPS**

L'art. 81 del d.l. («Rilancio») 19 maggio 2020, n. 34, nel riformulare l'art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 ^(*), n. 18 – già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la legge n. 27/2020 ha disposto l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020, pagine da 35 a 46).

Di conseguenza, l'INAIL (con «istruzione operativa» 20/05/2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020) e l'INPS (con messaggio n. 2103 del 21/05/2020, scaricabile dal link sotto riportato) hanno comunicato che tale proroga, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità fino allo scorso 15 giugno.

Considerato il succedersi delle norme intervenute al riguardo, che hanno determinato criticità connesse alla corretta attuazione del testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020, l'INPS ha ritenuto di interessarne il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione e vigenza del decreto-legge n. 34/2020).

Con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l'Ufficio legislativo del dicastero ha rappresentato che l'art. 81 del d.l. n. 34/2020 *«può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».*

L'INPS, pertanto, con messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, ha infine precisato quanto segue:

- **«Resta confermato, quindi, che la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.»;**
- *«Le sedi (territoriali dell'Istituto di previdenza, ndr) dovranno attenersi puntualmente alle indicazioni fornite con il già citato messaggio n. 2103/2020.»;*
- *«la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del*

^(*) **Art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, successivamente modificato dal d.l. n. 34/2020**

«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. (...).».

decreto-legge n. 18/2020. Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.»;

- «gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020, ndr), non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.».

INPS - Messaggio 2103 del 21/05/2020

<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202103%20del%2021-05-2020.pdf>